

**DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE**  
**PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARBITRO PER LE CONTROVERSIE**  
**FINANZIARIE**  
**19 dicembre 2019**

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 3 febbraio 2020 al seguente indirizzo:

**CONSOB**

**Divisione Strategie Regolamentari**

**Via G. B. Martini, n. 3**

**00198 ROMA**

oppure *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno](#)

**INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dalla CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa (titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per adottare gli atti di sua competenza ai sensi del d.lgs. n. 58/1998 e della l. n. 262/2005 e relative disposizioni di attuazione in materia, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito *internet* della Consob corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma – posta elettronica certificata: [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it), mail: [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it).

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (e.mail: [responsabileprotezione.dati@consob.it](mailto:responsabileprotezione.dati@consob.it)).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio, n. 121 – Roma.

## I. L'ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

L'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF") è stato istituito dalla Consob con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, in attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179<sup>1</sup>. Tale decreto è stato abrogato dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 e ha trovato applicazione fino al 3 gennaio 2018; a partire da tale data, i riferimenti ai commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179 si intendono effettuati, rispettivamente, ai commi 1 e 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").

Con la medesima delibera, la Consob ha adottato il regolamento che disciplina il funzionamento e il procedimento dell'Arbitro ("**Regolamento ACF o Regolamento**").

Il Regolamento ACF, al pari degli altri regolamenti adottati dalla Consob, è sottoposto a "*revisione periodica, almeno ogni tre anni a partire dalla data di adozione*", valutando l'idoneità dello stesso a conseguire le finalità perseguite, in relazione all'onerosità complessiva del quadro regolatorio. In tal senso depone l'articolo 8 (rubricato "*Revisione periodica*") del Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, adottato dalla Consob con la delibera n. 19654 del 5 luglio 2016 ("**Regolamento dei regolamenti**").

Alla luce delle esigenze operative emerse nei primi anni di attività dell'Arbitro e dei dati relativi ai procedimenti trattati e conclusi, si è posta l'esigenza di procedere a tale attività di revisione periodica, formulando talune proposte di modifica del Regolamento nella prospettiva di semplificare il procedimento dinanzi all'Arbitro e di migliorarne il funzionamento.

Nel paragrafo seguente si procederà ad una sintetica illustrazione dei dati relativi ai primi anni di attività dell'Arbitro, rinviando per una più compiuta analisi alle Relazioni annuali pubblicate dall'ACF e consultabili all'indirizzo <https://www.acf.consob.it/pubblicazioni/relazioni-annuali>.

## 2. SINTESI DEI DATI DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE

Nel 2018 sono pervenuti all'ACF 1.824 ricorsi; dato che si pone in linea con quello registrato nel 2017 (1.839).


Quanto alla rilevanza economica dei ricorsi in funzione del controvalore delle richieste di risarcimento avanzate dagli investitori, a fronte dei 1.408 ricorsi ritenuti ammissibili e ricevibili, l'importo minimo richiesto è risultato pari a 2 euro, quello massimo a 500.000 euro.

Il controvalore complessivo delle richieste formulate dai ricorrenti è di oltre 82 milioni di euro; la media degli importi richiesti è pari a 59.172,89 euro.


Come si evince dal grafico seguente, il numero maggiore di ricorsi (355, pari al 25,2% del totale) si colloca nella fascia che va da 10.000 a 30.000 euro. Segue quella ricompresa nel *range* tra 50.000 e 100.000 euro (227 ricorsi).

---

<sup>1</sup> Come modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante l'attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori ("**Direttiva ADR**").



Dal grafico sottostante emerge, altresì, che più della metà dei ricorsi (56,6%) ha avuto ad oggetto il servizio di consulenza in materia di investimenti; seguono i ricorsi riguardanti il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti (14,1%) e quelli riguardanti la prestazione del servizio di collocamento (13%).




Inoltre, gli intermediari coinvolti nei ricorsi validamente ricevuti nel 2018 sono stati 88. Complessivamente, dalla data di avvio dell'attività dell'ACF, gli intermediari coinvolti sono stati 137, corrispondenti a circa il 16% degli aderenti al sistema.

La maggior parte dei ricorsi ha riguardato banche autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento (95,3%).

## 2.1 LA STIMA DEGLI EFFETTI DELL'ATTIVITÀ DELL'ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE


Ai fini della valutazione dell'efficacia dell'azione dell'ACF si riportano di seguito degli indici sull'operatività dello stesso calcolati per gli anni 2017 e 2018.

Il primo indice è rappresentato dal rapporto tra le decisioni assunte dall'ACF sul numero di ricorsi pervenuti, la cui evoluzione è rappresentata nel grafico sottostante.



Appare chiaro come, nel corso del 2018, l'attività decisionale dell'Arbitro sia cresciuta sensibilmente rispetto al primo anno di attività. Infatti, la percentuale di ricorsi su cui l'ACF si è espresso ha superato la metà dei ricorsi ricevuti nel corso del 2018.

Con riferimento, invece, al grado di ottemperanza alle decisioni assunte dall'Arbitro, nel grafico sottostante viene riportata l'evoluzione del rapporto tra le decisioni dell'Arbitro eseguite dall'intermediario e il totale di quelle assunte a favore degli investitori.



Sul punto, emerge che il grado di ottemperanza alle decisioni assunte dall'Arbitro da parte degli intermediari coinvolti ha subito una diminuzione nel secondo anno di attività dell'organo

stragiudiziale. I dati soprariportati non appaiono tuttavia indicativi di una ridotta efficacia delle decisioni dell'ACF, atteso che per una corretta valutazione occorre considerare che:

- a) nel 2017, su un totale di 189 ricorsi accolti, 130 ricorsi hanno riguardato controversie promosse nei confronti delle due banche venete in liquidazione e delle quattro banche poste in risoluzione a fine 2015;
- b) nel 2018, su un totale di 829 ricorsi accolti, 754 ricorsi hanno riguardato controversie promosse nei confronti delle predette banche e di un altro intermediario che ha recentemente stipulato con le associazioni dei consumatori un protocollo di intesa per la realizzazione di una procedura di conciliazione. Tale procedura dovrebbe coinvolgere, tra l'altro, i soci che abbiano presentato ricorso all'ACF entro il 31 dicembre 2018 e richiedano un importo a titolo di risarcimento non superiore a euro 50.000, con esclusione dei soci il cui ricorso all'ACF sia stato respinto o risulti estinto.

Con riguardo alle due banche venete in liquidazione e alle quattro banche poste in risoluzione a fine 2015, la legge n. 108/2018 di conversione del c.d. "*milleproroghe*" (articolo 11, comma 1-*bis*) ha previsto l'erogazione di misure di ristoro in favore dei risparmiatori che abbiano subito un danno ingiusto riconosciuto, tra l'altro, con pronuncia dell'ACF. In tal caso, dunque, le decisioni dell'Arbitro hanno rappresentato il titolo per chiedere e ottenere un ristoro, pur nei limiti di quanto previsto dalla richiamata previsione normativa.

Parimenti avuto riguardo al sopra citato intermediario risultato inadempiente nel 2018, il ricorso all'ACF dovrebbe rappresentare uno dei titoli riconosciuti per poter aderire alla procedura conciliativa e ottenere, anche in questo caso, un ristoro, se pure parziale. Al netto dei predetti casi, il tasso delle decisioni spontaneamente seguito in rapporto ai ricorsi accolti è stato dell'84,7% nel 2017 e dell'89,3% nel 2018.

### **3. L'INTERVENTO REGOLAMENTARE**

Ad esito dell'attività di revisione svolta, si ritiene di formulare talune proposte di modifica del Regolamento nella prospettiva di semplificare il procedimento dinanzi all'Arbitro e di migliorarne il funzionamento, tenuto conto dell'esperienza maturata nei primi tre anni di operatività, nonché di allinearne i contenuti alle modifiche normative *medio tempore* intervenute nell'ambito di materie rilevanti ai fini dell'attività dell'ACF.

In sintesi, le principali proposte di modifica interessano:

- A)** l'aggiornamento delle definizioni al fine di adeguarle alle più recenti modifiche apportate al TUF;
- B)** l'ambito di operatività e le competenze dell'Arbitro;
- C)** la composizione del collegio e i requisiti di professionalità e di onorabilità dei suoi componenti;
- D)** la disciplina dell'avvio e dello svolgimento del procedimento;
- E)** l'esecuzione della decisione dell'Arbitro e l'introduzione dell'istituto dell'adempimento tardivo.

Nei paragrafi che seguono si provvederà a descrivere brevemente il contenuto delle proposte sopra indicate, rinviando alla Tabella in calce per una compiuta disamina delle stesse.

## A) L'IMPIANTO DEFINITORIO

L'articolo 2 del Regolamento definisce un insieme di nozioni che rilevano ai fini della concreta applicazione della disciplina concernente l'Arbitro. In virtù delle più recenti modifiche apportate al TUF, occorre procedere all'aggiornamento della nozione di "intermediario". In particolare, la nozione di "gestori di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative e PMI innovative" è sostituita con la nozione di "gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali di cui all'articolo 50-quinquies del TUF".

In modo simile, la nozione di "imprese di assicurazione limitatamente all'offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del TUF" è sostituita con la nozione di "soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del TUF, limitatamente alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi".

Infine, risulta opportuno aggiungere alle definizioni previste anche la nozione di "Regolamento (UE) n. 1286/2014" ("**Regolamento PRIIPs**"), alla luce delle modifiche proposte all'ambito di operatività dell'ACF disciplinato all'articolo 4 del Regolamento.

## B) L'AMBITO DI OPERATIVITÀ E LE COMPETENZE DELL'ARBITRO

L'articolo 4 del Regolamento disciplina l'ambito di operatività dell'Arbitro, chiarendo che lo stesso conosce solamente delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione, da parte di questi ultimi, degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori, nell'esercizio delle attività disciplinate nella Parte II del TUF.

Ciò premesso, si ritiene opportuno - nel comma 1 dell'articolo 4 - estendere l'ambito di operatività dell'ACF anche alle controversie relative alla violazione dell'obbligo, gravante sugli intermediari, di consegnare all'investitore il documento contenente le informazioni chiave (il *Key Information Document*, "**KID**"), mediante il richiamo agli obblighi previsti dagli articoli 13<sup>2</sup> e 14<sup>3</sup> del Regolamento PRIIPs e dalle relative disposizioni attuative.

In base alla nuova formulazione del citato comma 1, ai fini della competenza dell'Arbitro, la violazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 rileva esclusivamente ove

---

<sup>2</sup> L'articolo 13, primo paragrafo, del Regolamento PRIIPs, dispone infatti che "Una persona che offre consulenza su un PRIIP o vende tale prodotto fornisce agli investitori al dettaglio il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile prima che tali investitori al dettaglio siano vincolati da qualsiasi contratto o offerta relativa al PRIIP". Il medesimo articolo prevede altresì che l'intermediario possa adempiere all'obbligo previsto dal paragrafo 1 mediante la consegna del KID a una persona alla quale è stato attribuito, per iscritto, il potere di prendere decisioni di investimento per conto dell'investitore al dettaglio riguardo a operazioni concluse in base a tale mandato scritto, nonché le condizioni in presenza delle quali l'obbligo di consegna del KID può essere soddisfatto successivamente alla conclusione dell'operazione di investimento. Il testo aggiornato del Regolamento PRIIPs può essere consultato al seguente indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R1286-20190801&from=EN>.

<sup>3</sup> L'articolo 14 del Regolamento PRIIPs disciplina le diverse modalità di consegna del KID: su supporto cartaceo, che dovrebbe costituire l'opzione predefinita qualora il PRIIP venga offerto nell'ambito di un rapporto diretto; su supporto durevole non cartaceo, se sono rispettate le condizioni previste al paragrafo 4 dell'articolo; oppure tramite sito internet, se sono rispettate le condizioni previste dal paragrafo 5 dell'articolo. In ogni caso, il primo paragrafo dell'articolo 14 del Regolamento PRIIPs chiarisce che l'obbligo di consegnare il KID deve essere adempiuto gratuitamente dal soggetto che vende il PRIIP. Per consultare il testo aggiornato del Regolamento PRIIPs si rimanda al *link* indicato nella nota precedente.

posta in essere dai soggetti rientranti nella definizione di “intermediari” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *h*), del Regolamento ACF. Inoltre, la competenza dell’Arbitro non si estende alle controversie relative alle violazioni delle altre previsioni contenute nel citato Regolamento europeo concernenti gli obblighi, gravanti sugli ideatori di PRIIPs, relativi alla redazione del KID.

In ragione di quanto emerso dall’analisi delle decisioni adottate dall’Arbitro in questi primi anni di attività, si ritiene anche opportuno prevedere un nuovo comma *1-bis*, al fine di specificare che l’Arbitro:

- conosce di ogni domanda rientrante nell’ambito delle controversie su cui ha competenza;
- conosce, ancorché in via incidentale e ove necessario per accogliere richieste di natura restitutoria, anche delle domande di annullamento, risoluzione o rescissione del contratto eventualmente presentate dalle parti.

Con l’introduzione di tale comma non si prevedono disposizioni di carattere innovativo ma si ribadiscono principi già immanenti nel vigente Regolamento e costantemente riaffermati dal collegio nelle decisioni assunte nei primi tre anni della sua attività.

In ultimo, si ritiene opportuno circoscrivere le controversie che rientrano nella competenza dell’ACF sotto il profilo temporale, escludendo dall’ambito di operatività dell’Arbitro – mediante l’aggiunta di un nuovo comma *3-bis* all’articolo 4 – le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al decimo anno precedente alla data di presentazione del reclamo nei confronti dell’intermediario. Tale disposizione tende a contemperare l’esigenza di tutela degli investitori con quella di pronunciarsi su operazioni e comportamenti che possono essere ragionevolmente verificati all’esito di un’istruttoria, quale quella svolta dall’Arbitro, di natura esclusivamente documentale, tenuto altresì conto dell’esistenza di regole che limitano temporalmente l’obbligo di conservazione della documentazione da parte degli intermediari. Inoltre, la nuova disposizione focalizza l’attività dell’Arbitro su operazioni o comportamenti meno risalenti che rinvengono, con maggiore probabilità, la loro disciplina nel quadro normativo vigente, contribuendo alla finalità conformativa propria degli orientamenti desumibili dalle decisioni del Collegio [che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera *b*), del Regolamento, devono essere tenuti in considerazione dagli intermediari quando, ad esempio, valutano i reclami ricevuti]. Decisioni assunte su fatti risalenti nel tempo e assoggettati a una disciplina non più vigente non presentano infatti alcuna utilità in tal senso.

## **C) LA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO E I REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ DEI COMPONENTI**

L’**articolo 5** del Regolamento disciplina la struttura e la composizione del collegio. In particolare, il comma 3 prevede la durata della carica di Presidente (cinque anni) e di membro effettivo o supplente del collegio (tre anni), riconoscendo la possibilità di un solo rinnovo nella carica ricoperta.

Al fine di valorizzare l’*expertise* maturata dai componenti nello svolgimento delle funzioni presso l’Arbitro, il comma 3 dell’articolo 5 viene modificato per consentire ai membri supplenti di

effettuare un ulteriore mandato nel ruolo di membro effettivo e, ai membri effettivi, di effettuare un ulteriore mandato nel ruolo di Presidente (escludendo, in tali casi, la possibilità di rinnovo)<sup>4</sup>.

In tal modo l'Arbitro potrebbe avvalersi, in un ruolo diverso rispetto a quello originariamente ricoperto, di soggetti che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ottica di assicurare la funzionalità del collegio nonché la continuità e l'efficienza nella gestione e decisione dei ricorsi.

L'**articolo 6** del Regolamento disciplina i requisiti di professionalità e di onorabilità dei componenti del collegio. A tale riguardo, nel testo posto in consultazione sono confermati i requisiti di professionalità vigenti, mentre sono apportate talune modifiche al fine di razionalizzare, aggiornare e semplificare i requisiti di onorabilità.

Tra gli interventi di razionalizzazione proposti, si segnala l'eliminazione della necessità che, in caso di reati attinenti allo specifico settore bancario/finanziario/assicurativo, la sentenza di condanna debba essere definitiva e che, in tali casi e – più in generale – per i delitti non colposi, debba trattarsi di condanna a pena detentiva. La predetta modifica risponde a esigenze di semplificazione e di coerenza rispetto alla previsione di ulteriori impedimenti caratterizzati da un disvalore, in termini di onorabilità, inferiore rispetto a una condanna a pena detentiva.

Alla luce del nuovo comma 3 dell'articolo 6 del Regolamento, non potranno, infatti, essere nominati quali componenti del collegio anche i soggetti che:

- abbiano riportato nei cinque anni precedenti alla nomina a componente del collegio la radiazione, e susseguente cancellazione, oppure la sospensione dagli ordini professionali;
- siano stati destinatari nei cinque anni precedenti alla nomina di sanzioni o provvedimenti di rimozione irrogati da Autorità di vigilanza;
- siano al momento della nomina in stato di interdizione o incapacità temporanea o permanente a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo ovvero si trovino in stato di perdita temporanea dei requisiti di onorabilità a seguito di provvedimenti adottati dalle Autorità di vigilanza;
- siano stati condannati in via definitiva a pena detentiva per delitti colposi o per contravvenzioni.

## **D) LA DISCIPLINA DELL'AVVIO E DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

Al fine di semplificare l'impianto regolamentare e rendere più efficiente lo svolgimento del procedimento, assicurando una gestione più efficace dei ricorsi, sono apportate alcune modifiche alle disposizioni che disciplinano il procedimento dinanzi all'Arbitro (*cfr. articoli 10 e ss. del Regolamento*).

Rinviando all'articolato per una disamina specifica delle proposte regolamentari, di seguito si descrivono le principali direttrici dell'attività di revisione.

### **1) Le condizioni di ricevibilità e le cause di inammissibilità del ricorso**

---

<sup>4</sup> Si evidenzia che la norma così novellata potrebbe produrre effetti concreti solamente a partire da fine 2022, allorquando verrebbe a scadenza il secondo, eventuale, mandato triennale conferito ai membri attualmente in carica, in scadenza a metà dicembre 2019.

Gli **articoli 10 e 12** sono stati modificati al fine di integrare le condizioni di ricevibilità e le cause di inammissibilità del ricorso.

Quanto alle condizioni di ricevibilità (articolo 10), è precisato che la facoltà di più soggetti di presentare congiuntamente il ricorso è ammessa solo nel caso in cui questi siano titolari del medesimo rapporto controverso; ciò al fine di evitare la presentazione di ricorsi “collettivi” per posizioni giuridiche autonome che, come tali, possono rappresentare fonte di possibili criticità nella trattazione e nella gestione del relativo procedimento.

Riconsiderando la posizione assunta in sede di avvio dell’operatività dell’ACF, viene previsto che il ricorso non possa essere presentato quando siano pendenti sui medesimi fatti, non soltanto altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ma anche procedimenti arbitrali o giurisdizionali; ciò al fine di evitare sovrapposizioni in un’ottica di economia delle attività a livello ordinamentale nonché in considerazione dell’incertezza a cui si troverebbe esposto l’intermediario in caso di decisioni contrastanti, tenuto altresì conto del fatto che la scelta originaria di non impedire al cliente l’accesso a una procedura più rapida e snella in pendenza di un procedimento arbitrale o giurisdizionale appariva all’epoca ragionevole nella misura in cui essa tendeva anche a non addossare al cliente il fatto, a lui non imputabile, di essersi già rivolto all’autorità giudiziaria in un momento in cui non era per lui possibile ricorrere all’ACF in quanto non ancora esistente. A distanza di tre anni di operatività dell’Arbitro, tale esigenza non risulta più attuale.

Per le medesime ragioni sopra indicate e a coerente chiusura di un assetto regolamentare che prevede l’irricevibilità del ricorso nel caso di pendenza di un procedimento arbitrale o giurisdizionale e l’estinzione del procedimento in caso di avvio di un procedimento arbitrale o giurisdizionale successivamente alla presentazione del ricorso, viene altresì previsto che il ricorso non possa essere presentato quando vi sia una pronuncia, anche non passata in giudicato, assunta all’esito di un procedimento giurisdizionale o di una pronuncia assunta all’esito di un procedimento arbitrale sui medesimi fatti.

I sopra descritti interventi risultano inoltre coerenti con la previsione contenuta nell’articolo 141-*bis*, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (cd. “Codice del Consumo”) ai sensi del quale “*gli organismi ADR possono [...] mantenere ed introdurre norme procedurali che consentano loro di rifiutare il trattamento di una determinata controversia*” quando essa “*è in corso di esame o è già stata esaminata [...] da un organo giurisdizionale*”.

È inoltre prevista l’irricevibilità dei ricorsi che abbiano ad oggetto i medesimi fatti su cui l’Arbitro si è già pronunciato con decisione di merito.

Quanto alle cause di inammissibilità del ricorso (articolo 12), sono previste le seguenti due ulteriori ipotesi: a) ricorso proposto nei confronti di un intermediario che non è legittimato passivo nella controversia; b) ricorso proposto nei confronti di un soggetto che non sia qualificabile come intermediario al momento della presentazione del ricorso. La riconduzione espressa delle predette ipotesi tra le fattispecie di inammissibilità, per quanto ovvia, è funzionale a consentire l’adozione da parte del Presidente dei relativi provvedimenti *in limine litis*, così evitando il passaggio in collegio e permettendo, se del caso, al ricorrente di ripresentare il ricorso emendato, ove possibile, della causa di inammissibilità. L’integrazione di cui alla sopra indicata lett. b) è da leggersi in combinazione con il nuovo comma 3-*bis* dell’articolo 13, volto a specificare che, se invece la qualifica di “intermediario” viene meno nel corso del procedimento, non si determina l’estinzione dello stesso.

## 2) Il rafforzamento del ruolo del sito *web*

Alcune delle modifiche proposte in tema di procedimento riguardano la riaffermazione del ruolo del sito *web*, quale unico mezzo di presentazione del ricorso e della relativa documentazione, nonché di gestione del procedimento.

Nello specifico, i nuovi commi 1 e 1-*bis* dell'**articolo 11** prevedono che il ricorso e gli atti presentati nelle fasi successive del procedimento vengano trasmessi esclusivamente a mezzo del medesimo sito, ribadendo un principio - già immanente nel vigente Regolamento - dettato da esigenze di tempestività, ordinato svolgimento ed efficienza della procedura.

## 3) La semplificazione e la limitazione della produzione documentale

Si propone di specificare che - ai fini della presentazione sia del ricorso, sia delle deduzioni - le parti devono utilizzare esclusivamente la modulistica presente sul sito *web* dell'Arbitro, attenendosi alle istruzioni operative disponibili sul sito medesimo (*cf.* articolo 11, commi 1, 1-*bis* e 4). Si propone inoltre l'introduzione, sempre all'articolo 11, di un nuovo comma 1-*ter*, contenente il divieto di produrre documentazione sovrabbondante, disordinata o inconferente rispetto ai fatti controversi e la previsione che l'eventuale violazione possa essere valutata quale elemento ai fini del riconoscimento e della quantificazione del rimborso delle spese di difesa sostenute dal ricorrente.

La previsione di modalità predeterminate per la compilazione degli atti di parte e per la presentazione della documentazione persegue l'obiettivo di addivenire a una semplificazione e standardizzazione dei flussi documentali, strumentale - per un verso - a rendere più agevole ed efficace per i ricorrenti la presentazione di ricorsi e - per altro verso - a rendere più efficiente la gestione dei procedimenti. A tal fine, verranno modificati i moduli già esistenti, resi disponibili alle parti per presentare e aderire al ricorso, verranno predisposti nuovi moduli e sarà previsto che il ricorso, le difese e l'eventuale successiva documentazione siano trasmessi utilizzando esclusivamente tale modulistica.

## 4) Il ruolo delle associazioni di categoria degli intermediari

In sede di avvio dell'operatività dell'ACF la Consob, con delibera n. 19783 del 26 novembre 2016, aveva previsto che *“per un periodo di due anni dalla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) gli intermediari che si avvalgono di un'associazione di categoria provvedono, nei trenta giorni successivi alla ricezione del ricorso, a trasmettere le proprie deduzioni e la relativa documentazione all'associazione che, entro 15 giorni dalla ricezione, le inoltra all'ACF con le modalità rese note sul sito web”*. Detta previsione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020 con delibera Consob n. 20760 del 20 dicembre 2018.

Nel corso dei primi tre anni di attività dell'Arbitro, gli intermediari hanno fatto un ricorso massiccio all'assistenza delle associazioni di categoria nell'ambito dei procedimenti intentati nei loro confronti dinanzi all'ACF, risultando del tutto residuali i casi in cui gli stessi hanno partecipato a tali procedimenti direttamente o per il tramite di altri procuratori.

Con la modifica proposta al comma 4 dell'**articolo 11** si intende rendere permanente, inserendola nel testo del Regolamento, la previsione di cui alle delibere sopra citate.

Considerata la diffusione del fenomeno registrato nella prassi nonché il fatto che è previsto un prolungamento dei termini per la presentazione delle deduzioni proprio in ragione della decisione dell'intermediario di avvalersi di associazioni di categoria, ci si attende che queste ultime svolgano un ruolo attivo nella verifica del rispetto delle regole previste dal comma 1-*bis*, dell'articolo 11, nonché della rispondenza degli atti e della documentazione prodotta ai moduli e alle istruzioni operative.

#### **5) La previsione di taluni istituti volti a favorire una soluzione concordata della controversia tra le parti**

Si prevede l'introduzione di taluni istituti volti a incentivare il raggiungimento di una soluzione concordata della controversia. Prima ancora che al perseguimento di finalità deflattive, le proposte formulate in tal senso appaiono funzionali a rendere esplicito il *favor* con cui viene considerato l'avvio e la conclusione tra le parti di negoziati volti a dirimere la controversia in via conciliativa; fenomeno rispetto al quale – anche nella prospettiva dell'utilità dell'attività dell'ACF – va formulato un giudizio estremamente positivo, in quanto dimostrativo del fatto che la presentazione di un ricorso all'Arbitro o l'assunzione di una decisione da parte di quest'ultimo può innescare un processo che può portare le parti a pervenire a una soluzione concordata della controversia.

A tale proposito, l'introduzione all'**articolo 11**, comma 9-*bis*, della facoltà per le parti di chiedere congiuntamente la sospensione dei termini del procedimento, per un periodo non superiore a novanta giorni e per una sola volta, al fine di trovare un accordo sull'oggetto della controversia non rappresenta una novità, bensì la riproposizione, in chiave di ipotesi di sospensione estesa a tutte le fasi del procedimento (fino alla decisione), della fattispecie di proroga già prevista dall'articolo 14, comma 3, del vigente Regolamento, di cui si propone l'eliminazione.

Assumono invece carattere di novità le seguenti disposizioni:

- l'**articolo 13**, comma 3, lettera b-*bis*), in cui è prevista una nuova causa di estinzione del procedimento, integrata dalla presentazione da parte dell'intermediario, prima della decisione sul ricorso, di documentazione che attesti il raggiungimento di un accordo con il ricorrente o il pieno soddisfacimento della sua pretesa;
- l'**articolo 16**, comma 2, che introduce un'ipotesi di posticipazione dell'accertamento dell'inadempimento dell'intermediario dell'obbligo di esecuzione della decisione qualora le parti comunichino l'avvio di negoziati volte a raggiungere un accordo sulla stessa;
- l'**articolo 16**, comma 3-*bis*, che prevede la rimozione della notizia del mancato spontaneo adempimento da parte dell'intermediario dal sito *web* dell'Arbitro in caso di comunicazione a quest'ultimo del raggiungimento di un accordo tra le parti sull'esecuzione della decisione;
- l'**articolo 18**, comma 3-*bis*, ai sensi del quale: a) l'intermediario non è tenuto al versamento del contributo di soccombenza disciplinato dal comma 3 del medesimo articolo laddove lo stesso abbia formulato, prima della presentazione del ricorso, una proposta conciliativa al ricorrente, da questi rifiutata, per un importo pari o superiore a quello riconosciuto con la decisione; b) il contributo di soccombenza è ridotto della metà nel caso in cui una proposta conciliativa avente le medesime caratteristiche sia stata formulata dall'intermediario successivamente alla presentazione del ricorso.

## **6) Il rimborso delle spese di difesa**

Dall'esame dei procedimenti svolti sinora dinanzi all'Arbitro risulta che, in oltre il 60% dei casi, il ricorrente è stato assistito da un procuratore e che nella maggior parte dei casi (81%) tale procuratore è un legale; siffatta circostanza può trovare giustificazione nella rilevanza degli interessi economici coinvolti e nella complessità tecnico-legale che caratterizza molte delle tematiche rappresentate nei ricorsi, ragioni per le quali l'assistenza di un tecnico, ancorché non obbligatoria, si rende di fatto necessaria.

L'introduzione – all'**articolo 15**, comma 2 – della facoltà per il collegio di riconoscere al ricorrente, in caso di accoglimento della domanda, una somma forfettaria a titolo di rimborso delle eventuali spese di difesa a carico dell'intermediario mira a sterilizzare – ove ragionevole – anche l'esborso che il ricorrente ha dovuto sostenere per ricorrere all'assistenza tecnica, realizzando compiutamente, anche sotto tale profilo, il principio – di cui all'articolo 18 del Regolamento – per cui l'accesso al procedimento dinanzi all'ACF è gratuito per il ricorrente. La spettanza e la determinazione dell'ammontare delle spese dovrebbero essere correlate alla natura, alla complessità e al valore della controversia, alla misura in cui la domanda è stata accolta, nonché al comportamento assunto dalle parti nel corso del procedimento.

### **E) L'ESECUZIONE DELLA DECISIONE DELL'ARBITRO E L'INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ADEMPIMENTO TARDIVO.**

L'**articolo 16** del Regolamento disciplina l'esecuzione della decisione dell'Arbitro da parte dell'intermediario, sul quale grave l'onere di comunicare gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, nel termine dalla stessa previsto o, in mancanza, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione. Il medesimo articolo disciplina altresì le conseguenze della mancata esecuzione spontanea dell'intermediario all'obbligo di conformarsi alla decisione dell'Arbitro, prevedendo a tal fine l'istituto della pubblicazione dell'inadempimento.

Sono formulate alcune proposte di modifica dell'articolo 16 volte a rendere più omogenea l'applicazione della disciplina, a favorire l'esecuzione (anche tardiva) della decisione da parte dell'intermediario e a evitare che, in determinate circostanze, il perdurante carattere pubblico della notizia di mancato adempimento si traduca in un (ormai ingiustificato) danno per l'intermediario.

All'esigenza di uniformare le modalità di pubblicazione seguite dagli intermediari, tenuto conto delle disomogeneità applicative emerse nei primi anni di attività dell'Arbitro, risponde la previsione inserita nel comma 3 che impone all'intermediario di provvedere alla pubblicazione della notizia relativa all'inadempimento mediante l'utilizzo del *format* che sarà reso disponibile sul sito *web* dell'Arbitro e secondo le istruzioni operative ivi previste.

Al fine di incentivare l'intermediario a eseguire, seppur in un momento successivo alla scadenza del termine, la decisione assunta dall'Arbitro, al nuovo comma 3-*bis* si prevede, tra l'altro, che l'adempimento integrale della decisione, ancorché tardivo, comporti la rimozione della notizia del mancato adempimento sul sito *web* dell'Arbitro.

La previsione inserita nel comma 4 secondo cui il Presidente dispone la cancellazione della notizia del mancato adempimento qualora il procedimento giurisdizionale, eventualmente promosso sulla medesima controversia oggetto della decisione dell'Arbitro, decida la controversia in senso diverso dall'Arbitro e favorevole all'intermediario è dettata dall'esigenza di evitare che, in tali casi, la

perdurante pubblicità della notizia di mancato adempimento si traduca in un danno ingiustificato per l'intermediario.

Nella seguente tabella si riporta il testo delle proposte di modifica del Regolamento ACF che si sottopongono alla consultazione, con a fianco un breve commento esplicativo. Le proposte di modifica sono riportate **in grassetto**, mentre le proposte di eliminazione ~~in barrate~~.

**Tabella I**

<p>Regolamento di attuazione dell'articolo <del>2</del>, <del>commi 5 bis e 5 ter, del decreto legislativo 8</del> <del>ottobre 2007, n. 179, 32-ter, comma 2, del</del> <b>decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,</b> concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)</p>	<p><b>OSSERVAZIONI</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPO I</b> <b>DISPOSIZIONI GENERALI</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 1</i> <i>(Fonti normative)</i></p> <p>1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo <del>2, comma 5 ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive</del> <del>modificazioni</del> <b>32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</b></p>	<p>La modifica proposta all'<b>articolo 1</b> è dettata da necessità di coordinamento normativo, considerato che il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, è stato abrogato dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, con l'effetto che il riferimento al comma <del>5-ter</del> dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 deve intendersi effettuato, a decorrere dal 3 gennaio 2018, al comma 2 dell'articolo <del>32-ter</del> del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (<i>cfr.</i> articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129).</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 2</i> <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:</p> <p>a) "testo unico della finanza" (o anche "TUF"), il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;</p> <p>b) "codice del consumo", il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;</p> <p>c) "Regolamento (UE) n. 524/2013", il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013</p>	

<p>relativo alla risoluzione delle controversie <i>online</i> dei consumatori e che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR dei consumatori);</p> <p><b>c-bis) “Regolamento (UE) n. 1286/2014”, il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;</b></p> <p>d) “Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)” o “Arbitro”, il sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie disciplinato dal presente regolamento composto dall’organo decidente e dalla segreteria tecnica;</p> <p>e) “organo decidente” o “collegio”, l’organo che decide in merito alle controversie sottoposte all’Arbitro;</p> <p>f) “segreteria tecnica” o “segreteria”, l’unità organizzativa della Consob che svolge l’attività di supporto dell’Arbitro;</p> <p>g) “investitori”, gli investitori, diversi dalle controparti qualificate di cui all’articolo 6, comma 2- <i>quater</i>, lettera <i>d</i>), e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2- <i>quinquies</i> e 2- <i>sexies</i>, del TUF;</p> <p>h) “intermediari”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i soggetti abilitati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera <i>r</i>), del TUF, anche con riguardo all’attività svolta per loro conto da parte di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di cui all’articolo 31 del TUF;</li> <li>- la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta – autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, anche con riguardo all’attività svolta per suo conto da parte di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede;</li> <li>- i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-<i>bis</i> e 18-<i>ter</i> del TUF;</li> </ul>	<p>L’introduzione della <b>lettera c-bis</b>) è funzionale alla modifica che si propone al comma 1 dell’articolo 4 (<i>cf. infra</i>), concernente l’ambito di operatività dell’Arbitro.</p>
---	--

<p>- i gestori di portali per la raccolta di capitali per <del>start-up innovative e PMI innovative</del> <b>le piccole e medie imprese e per le imprese sociali di cui all'articolo 50-quinquies del TUF;</b></p> <p><del>--- le imprese di assicurazione limitatamente all'offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del TUF dalle stesse emessi;</del> <b>i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis) del TUF, limitatamente alla distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi;</b></p> <p>i) “controversia transfrontaliera”, una controversia nell’ambito della quale l’investitore risiede in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello in cui è stabilito l’intermediario;</p> <p>l) “discipline economiche e giuridiche”, le materie indicate nell’Allegato "A" al decreto 4 ottobre 2000 del Ministero dell’università, istruzione e ricerca (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000 n. 249 - supplemento ordinario n. 175), e successive modifiche, contraddistinte dal codice del settore scientifico disciplinare recante prefisso "IUS" o "SECSP".</p>	<p>La modifica discende dalla nuova definizione di “gestore di portali” di cui all’articolo 50-quinquies del TUF come da ultimo modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129.</p> <p>L’eliminazione del riferimento alle “<i>imprese di assicurazione</i>” e la relativa sostituzione con il riferimento ai “<i>soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa</i>” è effetto delle modifiche apportate al TUF dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 che ha recepito la direttiva (UE) 2016/97 del 20 gennaio 2016 relativa alla distribuzione assicurativa (“<b>IDD</b>”). A partire dall’entrata in vigore del predetto decreto, le imprese di assicurazione non rientrano più nel novero dei soggetti sottoposti alla vigilanza della Consob, rientrandovi invece, ai sensi dell’articolo 25-ter, comma 2, del TUF, “<i>i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa</i>” che l’articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del TUF individua negli “<i>intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo 116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005</i>”.</p>
---	---

<p style="text-align: center;"><i>Articolo 3</i> <i>(Adesione degli intermediari all'Arbitro)</i></p> <p>1. Gli intermediari, <b>prima di iniziare l'attività, aderiscono all'Arbitro, anche attraverso le associazioni di categoria a cui partecipano. Ove non partecipino ad alcuna associazione di categoria, gli intermediari indicano nella comunicazione di adesione l'associazione di categoria a cui fanno riferimento per la designazione dei membri del collegio ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a).</b> <del>L'adesione è comunicata per iscritto alla Consob entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento dalle associazioni di categoria degli intermediari, limitatamente ai soggetti ad esse partecipanti.</del></p> <p>2. <del>Gli intermediari che non partecipano alle associazioni di cui al comma 1 comunicano l'adesione direttamente all'Arbitro nello stesso termine di cui al medesimo comma 1, indicando l'associazione di categoria a cui fanno riferimento per la designazione dei membri del collegio ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a).</del> <b>Gli intermediari, anche attraverso le associazioni a cui partecipano, comunicano senza indugio alla Consob ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni fornite al momento dell'adesione.</b></p> <p>3. <del>Gli intermediari di nuova costituzione e quelli che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, intendono svolgere in Italia la propria attività, comunicano l'adesione all'Arbitro, anche attraverso le associazioni di categoria, prima di iniziare l'attività.</del></p>	<p>La riformulazione proposta del <b>comma 1</b> non contiene nuove disposizioni ma deriva dalla mera riproposizione e combinazione delle previsioni già contenute nei commi 2 e 3 del testo vigente.</p> <p>La disposizione del <b>comma 1</b> di cui si propone l'eliminazione aveva valenza tipicamente transitoria, in quanto funzionale a richiedere a tutti gli intermediari a ciò tenuti la comunicazione di adesione nella fase di avvio dell'operatività dell'ACF. Dopo tre anni di operatività dell'Arbitro, essa risulta pertanto obsoleta, ponendosi - a regime - solo l'esigenza di adesione da parte di intermediari che iniziano <i>ex novo</i> la propria attività.</p> <p>Il vigente contenuto del <b>comma 2</b> è stato spostato nel comma 1 (<i>cf.</i> sopra). La disposizione che si propone di inserire in sua vece ha l'obiettivo di rendere esplicito il dovere degli intermediari e delle associazioni di categoria di riferimento di tenere aggiornate le informazioni rese in sede di adesione, essendosi registrate, nei primi anni di attività dell'ACF, criticità di carattere operativo legate al mancato aggiornamento di tali informazioni, specie ove dovute a eventi societari (ad esempio fusioni, scissioni, <i>etc.</i>) ovvero a mutamenti relativi alla <i>governance</i> dell'intermediario, ai poteri di rappresentanza, ai contatti originariamente forniti, <i>etc.</i></p> <p>Il vigente contenuto del <b>comma 3</b> è stato spostato nel comma 1 (<i>cf.</i> sopra).</p>

<p>4. Gli intermediari:</p> <p>a) forniscono agli investitori, anche attraverso la documentazione contrattuale e il proprio sito <i>web</i>, informazioni circa le funzioni dell'Arbitro, precisando che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;</p> <p>b) assicurano che i reclami ricevuti vengano valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'Arbitro e che, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, all'investitore vengano fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all'Arbitro;</p> <p>c) rendono disponibile sulla pagina iniziale del proprio sito <i>web</i> il collegamento ipertestuale al sito <i>web</i> dell'Arbitro.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 4</i> <i>(Ambito di operatività dell'Arbitro)</i></p> <p>1. L'Arbitro conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, <b>nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative</b>, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.</p>	<p>La modifica proposta al <b>comma 1</b> ha lo scopo di estendere l'ambito di operatività dell'ACF anche alle controversie relative alla violazione dell'obbligo, gravante sugli intermediari, di consegnare all'investitore il documento contenente le informazioni chiave (il <i>Key Information Document</i>, "<b>KID</b>"), mediante il richiamo agli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento PRIIPs e dalle relative disposizioni attuative. In base alla nuova formulazione del citato comma 1, si evidenzia che, ai fini della competenza dell'Arbitro, la violazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento PRIIPs rileva esclusivamente ove posta in essere da soggetti rientranti nella definizione di "intermediari" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <i>h</i>), del Regolamento ACF. Inoltre, la competenza dell'Arbitro non si estende alle controversie relative alle violazioni delle altre previsioni contenute nel citato Regolamento europeo concernenti gli obblighi, gravanti sugli ideatori di PRIIPs, relativi alla</p>

<p><b>1-bis. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, l'Arbitro conosce di ogni domanda rientrante nell'ambito delle controversie su cui ha competenza. L'Arbitro può conoscere, ancorché in via incidentale e ove necessario ai fini di accogliere richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale.</b></p> <p>2. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro, <b>a qualsiasi titolo</b>, per un importo superiore a euro cinquecentomila.</p>	<p>redazione del KID.</p> <p>Non si è invece ritenuto necessario inserire un espresso richiamo alla disciplina relativa alla “distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi” sull’assunto che il rinvio operato dall’articolo 25-ter, comma 1, del TUF alle “<i>disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e [alla] normativa europea direttamente applicabile</i>” valga di per sé a far ritenere detta attività ricompresa tra quelle disciplinate, seppure mediante rinvio, nella Parte II del TUF, fermi restando - anche in questo caso - i limiti soggettivi di competenza dell’ACF di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del Regolamento.</p> <p>Le previsioni del <b>comma 1-bis</b> non rivestono carattere di novità, ma sanciscono principi già immanenti nel vigente Regolamento. La loro introduzione risponde a un’esigenza meramente chiarificatrice dell’estensione del potere cognitivo dell’ACF, in considerazione della frequenza con cui gli intermediari, nei primi tre anni di operatività dell’Arbitro, hanno sollevato eccezioni al riguardo. Va segnalato, in proposito, che il collegio si è costantemente espresso nel senso di ritenere che - già in base al Regolamento vigente - non sia precluso all’ACF di pronunciarsi su domande non aventi ad oggetto una somma di denaro né di rilevare, in via incidentale, l’eventuale annullabilità, risolubilità o rescindibilità del vincolo negoziale nella prospettiva di esaminare ed eventualmente accogliere la domanda restitutoria della somma investita formulata dal ricorrente, senza che occorra che il collegio stesso si pronunci e statuisca anche espressamente sull’impugnativa negoziale.</p> <p>L’introduzione, nel <b>comma 2</b>, della locuzione “<i>a qualsiasi titolo</i>” è coerente con l’emendamento proposto al precedente comma 1-bis e mira altresì a chiarire che, ai fini della competenza per valore, assume rilievo la complessiva richiesta del ricorrente, comprensiva anche degli interessi, della rivalutazione monetaria e delle spese di difesa</p>
---	--

<p>3. <del>Sono esclusi dalla cognizione</del> <b>In caso di domande risarcitorie dell'Arbitro riconosce all'investitore solo</b> i danni che <del>non</del> sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al comma 1 <del>e quelli che non hanno natura patrimoniale,</del> <b>con esclusione dei danni non patrimoniali.</b></p> <p><b>3-bis. L'Arbitro conosce esclusivamente di controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di presentazione del reclamo nei confronti dell'intermediario.</b></p> <p>4. L'Arbitro promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze.</p>	<p>eventualmente richiesti.</p> <p>Il testo proposto al <b>comma 3</b> rappresenta una mera riformulazione del testo vigente al fine di meglio delineare i confini cognitivi dell'Arbitro.</p> <p>La disposizione del <b>comma 3-bis</b> tende a contemperare l'esigenza di tutela degli investitori con quella di pronunciarsi su operazioni e comportamenti che possono essere ragionevolmente verificati all'esito di un'istruttoria, quale quella svolta dall'Arbitro, di natura esclusivamente documentale, tenuto altresì conto dell'esistenza di regole che limitano temporalmente l'obbligo di conservazione della documentazione da parte degli intermediari.</p> <p>Inoltre, la nuova disposizione focalizza l'attività dell'Arbitro su operazioni o comportamenti meno risalenti che, con maggiore probabilità, rinvengono la loro disciplina nel quadro normativo vigente, contribuendo alla finalità conformativa propria degli orientamenti desumibili dalle decisioni del Collegio [che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera <i>b</i>), del Regolamento, devono essere tenuti in considerazione dagli intermediari quando, ad esempio, valutano i reclami ricevuti]. Decisioni assunte su fatti risalenti nel tempo e assoggettati a una disciplina non più vigente non presentano infatti alcuna utilità in tal senso. Il termine di dieci anni, allineato con quello della prescrizione ordinaria, appare congruo anche tenuto conto del fatto che nell'ambito degli investimenti di natura finanziaria è frequente che la percezione del danno sia differita nel tempo.</p>
--	--

CAPO II  
STRUTTURA DELL'ARBITRO

*Articolo 5  
(Composizione del collegio)*

1. Il collegio è composto da un Presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza, di indiscussa indipendenza e onorabilità, nominati dalla Consob.

2. Non possono essere nominati componenti coloro che, negli ultimi due anni, presso gli intermediari e le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori, hanno ricoperto cariche sociali o hanno svolto attività di lavoro subordinato o comunque operato sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale.

3. Il Presidente dura in carica cinque anni e gli altri membri tre anni e possono essere confermati una sola volta. **I membri supplenti e i membri effettivi possono essere successivamente nominati nel ruolo, rispettivamente, di membro effettivo e di Presidente per un solo mandato.**

4. La Consob nomina direttamente il Presidente e due membri del collegio, mentre la nomina dei restanti due membri avviene:

- a) per un membro, a seguito della designazione congiunta delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- b) per un membro, a seguito della designazione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

5. La designazione è comunicata entro sessanta giorni dalla ricezione di un atto di invito trasmesso dalla Consob. In caso di inerzia, protrattasi anche a seguito di atto di sollecito, la Consob provvede direttamente alla nomina di un membro provvisorio che rimane in carica sino alla nomina del soggetto designato ai sensi del comma 4.

Al fine di valorizzare l'*expertise* maturata dai componenti nello svolgimento delle funzioni presso l'Arbitro, nel **comma 3**, in aggiunta alla possibilità, attualmente prevista, di un rinnovo nello stesso ruolo originariamente ricoperto, si prevede che i membri supplenti e i membri effettivi possano successivamente assumere, rispettivamente, il ruolo di membro effettivo e di Presidente; in tal caso, al fine di non prolungare eccessivamente i tempi di permanenza di un medesimo soggetto nel Collegio, si stabilisce che il mandato non sia rinnovabile. La norma così novellata può produrre effetti concreti a partire da fine 2022, allorquando verrebbe a scadenza il secondo, eventuale, mandato triennale conferito ai membri attualmente in carica, in scadenza a metà dicembre 2019.

<p>6. Nei modi indicati al comma 4, sono nominati uno o più membri supplenti che possono essere chiamati a sostituire i membri effettivi in caso di assenza, impedimento o conflitto di interessi, ovvero in ogni altro caso in cui se ne ravvisi la necessità.</p> <p>7. Nei casi di sostituzione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal membro effettivo nominato direttamente dalla Consob con maggiore anzianità nel collegio, o in caso di pari anzianità, da quello anagraficamente più anziano.</p> <p>8. I componenti del collegio sono revocabili solo per giusta causa con provvedimento motivato della Consob, sentiti gli interessati.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 6</i> <i>(Requisiti di professionalità e di onorabilità)</i></p> <p>1. I componenti del collegio sono individuati tra le seguenti categorie, nei termini consentiti dai rispettivi ordinamenti:</p> <p>a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori; dottori commercialisti iscritti nella Sezione A) dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno dodici anni;</p> <p>b) notai con almeno sei anni di anzianità di servizio; magistrati ordinari, in servizio da almeno dodici anni o in quiescenza; magistrati amministrativi e contabili con almeno sei anni di anzianità di servizio o in quiescenza;</p> <p>c) professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche in servizio o in quiescenza; dirigenti dello Stato o di Autorità indipendenti con almeno venti anni di anzianità di servizio laureati in discipline giuridiche o economiche, in servizio o in quiescenza.</p> <p>2. Non possono essere nominati componenti del collegio i dipendenti in servizio della Consob che nei precedenti due anni sono stati preposti o assegnati a unità organizzative con funzioni di vigilanza ovvero sanzionatorie nelle materie di competenza dell'Arbitro. Ove sia nominato componente un dipendente della</p>	

Consob, questi opera con piena autonomia funzionale.

3. Ai fini della nomina i componenti del collegio non devono, salvi gli effetti della riabilitazione:

a) trovarsi in condizione di interdizione, inabilitazione ovvero aver subito una condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del ~~decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159~~ o di **sicurezza**;

c) essere stati condannati, **anche** con sentenza ~~irrevocabile~~: **non definitiva**,

1) ~~a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari,~~ **di antiriciclaggio e di strumenti di pagamento nonché per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;**

2) ~~a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;~~

3) ~~alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;~~

4) ~~alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;~~

d) ~~essere stati condannati a una delle pene indicate alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato.~~ **aver riportato, nei cinque anni precedenti, radiazione e cancellazione o sospensione dagli ordini professionali;**

Si propongono talune modifiche al **comma 3** al fine di aggiornare la disciplina dei requisiti di onorabilità dei componenti del collegio, prendendo spunto dalle consultazioni relative alle modifiche alle disposizioni concernenti l'ABF e al decreto del MEF sui requisiti dei consulenti finanziari.

Tra gli interventi di razionalizzazione proposti, si segnala l'eliminazione della necessità che, in caso di reati attinenti allo specifico settore bancario/finanziario/assicurativo, la sentenza di condanna debba essere definitiva e che, in tali casi, e in generale per delitti non colposi, debba trattarsi di condanna a pena detentiva. Tale modifica risponde anche a un'esigenza di coerenza interna tra questi e nuovi requisiti previsti alle successive lett. *d)*, *d-bis)* e *d-ter)*, per i quali assumeranno rilevanza anche provvedimenti sanzionatori di tipo amministrativo e di carattere disciplinare.

<p><b>d-bis) essere stati, nei cinque anni precedenti, destinatari di sanzioni o di provvedimenti di rimozione irrogati da Autorità di vigilanza;</b></p> <p><b>d-ter) trovarsi, al momento della nomina, in stato di interdizione o incapacità temporanea o permanente a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo ovvero trovarsi in stato di perdita temporanea dei requisiti di onorabilità a seguito di provvedimenti adottati dalle Autorità di vigilanza;</b></p> <p><b>d-quater) essere stati condannati in via definitiva per delitti non colposi;</b></p> <p><b>d-quinquies) essere stati condannati in via definitiva a pena detentiva per delitti colposi e contravvenzioni.</b></p> <p><b>3-bis. Il divieto di cui al comma 3 opera anche qualora la pena sia stata applicata su richiesta delle parti ovvero nel caso in cui sia stata comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva.</b></p> <p>4. La originaria inesistenza o la sopravvenuta perdita dei requisiti indicati nel presente articolo importa la decadenza dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Consob, sentiti gli interessati, entro sessanta giorni dalla conoscenza della mancanza o della sopravvenuta perdita dei requisiti.</p>	<p>Avuto specifico riguardo alla lettera <b>d-bis</b>), la stessa mira a prevedere che qualsivoglia provvedimento di rimozione adottato dalle Autorità di vigilanza possa rilevare ai fini del possesso del requisito di onorabilità a prescindere dallo specifico settore di attività (bancaria, finanziaria e assicurativa). La formulazione proposta consente, inoltre, di evitare l'elencazione delle specifiche ipotesi di rimozione che potrebbero mutare nel tempo.</p> <p>Relativamente alla lettera <b>d-ter</b>), la stessa mira a prevedere che qualsivoglia provvedimento di interdizione o di perdita dei requisiti di onorabilità sia rilevante ai fini della nomina. La formulazione proposta consente, inoltre, di evitare l'elencazione delle specifiche ipotesi di interdizione/incapacità/perdita dei requisiti di onorabilità che potrebbero mutare nel tempo.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 7 (Funzionamento del collegio ed obblighi dei componenti)</i></p> <p>1. I componenti dell'organo decidente assolvono alle proprie funzioni decisorie con imparzialità e indipendenza di giudizio, osservano le disposizioni del codice</p>	

deontologico deliberato dalla Consob, dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.

2. Ai fini del rispetto dei principi di cui al comma 1 e all'articolo 141-*bis*, comma 5, del codice del consumo, i componenti del collegio verificano, una volta investiti di una specifica controversia, l'inesistenza di:

- a) rapporti con le parti o con i loro rappresentanti, tali da incidere sulla loro imparzialità e indipendenza;
- b) personali interessi, diretti o indiretti, relativi all'oggetto della controversia.

3. I membri del collegio comunicano senza indugio al Presidente e alla segreteria tecnica tutte le circostanze, anche sopravvenute nel corso del procedimento, idonee a incidere sulla loro indipendenza o imparzialità, ai fini della loro sostituzione con i membri supplenti.

4. I componenti del collegio mantengono il segreto su tutti i dati e le informazioni in ogni modo acquisite in ragione dello svolgimento delle proprie funzioni.

5. Le deliberazioni con cui sono decise le controversie sono adottate collegialmente, con la presenza di tutti i componenti, eventualmente sostituiti dai supplenti, a maggioranza dei voti espressi da tutti i componenti.

6. La Consob determina il compenso spettante ai componenti dell'organo decidente.

<p style="text-align: center;"><i>Articolo 8 (Attribuzioni del Presidente)</i></p> <p>1. Il Presidente:</p> <p>a) dichiara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 11, comma 3;</li> <li>- l'interruzione e l'estinzione del procedimento ai sensi dell'articolo 13;</li> <li>- <b>l'inammissibilità dell'istanza di correzione ai sensi dell'articolo 17;</b></li> </ul> <p>b) coordina e regola l'attività del collegio individuando, per ciascun ricorso, un relatore;</p> <p>c) comunica alla Consob tutte le circostanze che potrebbero determinare la revoca o la decadenza dei membri del collegio;</p> <p>d) esercita funzioni di indirizzo sulla segreteria tecnica;</p> <p>e) cura i rapporti con la Consob, con le istituzioni nonché con altri organismi preposti alla risoluzione extragiudiziale delle controversie.</p>	<p>L'integrazione del <b>comma 1</b> assolve a una mera funzione di coordinamento con il comma 3 dell'articolo 17 già vigente.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 9 (Segreteria tecnica)</i></p> <p>1. La segreteria tecnica:</p> <p>a) fornisce assistenza al Presidente e al collegio nello svolgimento delle attività di competenza;</p> <p>b) cura gli adempimenti necessari per la costituzione e il funzionamento del collegio e per l'ordinato e corretto svolgimento dei procedimenti;</p> <p>c) effettua le comunicazioni previste dal Regolamento (UE) n. 524/2013;</p> <p>d) definisce i contenuti del sito <i>web</i> dell'Arbitro nel rispetto delle previsioni dell'articolo 141- <i>quater</i>, comma 1, del codice del consumo e ne cura l'aggiornamento;</p> <p>e) cura le attività connesse alla redazione della relazione annuale sull'attività dell'Arbitro, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 141- <i>quater</i>, comma 2, del codice del consumo;</p> <p>f) espleta tutti gli altri compiti previsti dal presente regolamento.</p>	

CAPO III  
PROCEDURA

*Articolo 10*  
(Condizioni di ricevibilità)

1. Il ricorso all'Arbitro può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. **Più soggetti possono presentare il ricorso congiuntamente solo se titolari del medesimo rapporto controverso.**

2. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie **ovvero procedimenti arbitrali o giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità o l'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;**

b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni-;

**b-bis) l'Arbitro non si è già pronunciato con decisione di merito;**

L'integrazione proposta al **comma 1** è volta a prevenire la presentazione di ricorsi "collettivi" nei confronti del medesimo intermediario da parte di soggetti titolari di posizioni giuridiche soggettive autonome, la cui trattazione può presentare profili di criticità anche da un punto di vista procedimentale.

La modifica proposta alla lettera *a)* del **comma 2** è frutto di un'attenta riconsiderazione della conclusione a cui si era pervenuti al momento dell'adozione del vigente Regolamento, tesa a riconoscere al ricorrente la facoltà di adire l'Arbitro pure in pendenza di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, tenuto conto dei possibili vantaggi in termini di rapida soluzione della controversia derivanti dal ricorso all'Arbitro stesso. Alla luce dell'esperienza maturata nei primi tre anni di attività dell'ACF, si ritiene che - rispetto ai predetti vantaggi - risulti invece prevalente l'esigenza di evitare sovrapposizioni sia in un'ottica di economia delle attività sia in virtù dell'incertezza a cui si troverebbe esposto l'intermediario circa il comportamento da tenere in caso di contrasto tra decisioni. L'inserimento della nuova previsione è coerente con quanto previsto all'articolo 141-bis, comma 2, lettera *c)* del Codice del Consumo, ai sensi del quale gli organi ADR possono mantenere e introdurre norme procedurali che consentono loro di rifiutare la trattazione di una determinata controversia quando, tra l'altro, essa è in corso di esame da parte di un organo giurisdizionale.

La nuova disposizione della lettera **b-bis)** riconduce esplicitamente a ipotesi di irricevibilità eventuali controversie che verrebbero rigettate nel merito in applicazione analogica del principio del *ne bis in idem*, con i vantaggi in termini di economicità e speditezza connessi alla circostanza che essa può essere

<p><b>b-ter) non vi sia una pronuncia di merito, anche non passata in giudicato, assunta all'esito di un procedimento giurisdizionale o una pronuncia di merito assunta all'esito di un procedimento arbitrale.</b></p> <p>3. Il ricorso all'Arbitro deve essere proposto, <b>secondo le modalità indicate all'articolo 11, comma 1</b>, entro un anno dalla <b>data di</b> presentazione del reclamo all'intermediario. <del>ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data.</del></p>	<p>dichiarata <i>in limine</i> dal Presidente.</p> <p>L'introduzione della nuova lettera <b>b-ter)</b> si giustifica alla luce delle considerazioni sopra svolte in merito alla lettera <i>a)</i>, rappresentando altresì il coerente completamento di un assetto regolamentare che prevede l'irricevibilità del ricorso nel caso di pendenza di un procedimento arbitrale o giurisdizionale e l'estinzione del procedimento in caso di avvio di un procedimento arbitrale o giurisdizionale successivamente alla presentazione del ricorso. Anche tale previsione risulta coerente con il sopra citato articolo 141-<i>bis</i>, comma 2, lettera <i>c)</i>, del Codice del Consumo.</p> <p>L'inserimento nel <b>comma 3</b> dell'inciso "<i>secondo le modalità indicate all'articolo 11, comma 1</i>" è funzionale a ottenere la presentazione di ricorsi e documentazione conformi agli <i>standard</i> richiesti da un procedimento di natura documentale improntato a canoni di speditezza (<i>cfr. infra</i>). La disposizione di cui si propone l'eliminazione aveva valenza tipicamente transitoria legata alla fase di avvio dell'operatività dell'ACF.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 11</i> (<i>Avvio e svolgimento del procedimento</i>)</p> <p>1. Il ricorso è <del>predisposto e trasmesso all'Arbitro secondo le modalità da quest'ultimo rese note attraverso il proprio sito web ed è corredato della documentazione attestante la condizione di ricevibilità di cui all'articolo 10, comma 2, lettera <i>b)</i>.</del> <b>con la relativa documentazione, ivi compreso quanto richiesto ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera <i>b)</i>, è trasmesso attraverso il sito web dell'Arbitro e predisposto utilizzando il relativo modulo, secondo le istruzioni operative disponibili sul medesimo sito. Non sono presi in considerazione ricorsi, compresa la documentazione ad essi pertinente, trasmessi attraverso altre forme.</b></p>	<p>Le ipotesi emendative proposte ai <b>commi 1 e 1-bis</b> non rivestono carattere di novità, riconfermando l'utilizzo della procedura telematica per l'invio del ricorso e rinviando alle istruzioni operative disponibili sul sito <i>web</i> per le modalità di relativa presentazione. La stessa previsione secondo cui il sito <i>web</i> rappresenta l'unico "veicolo" attraverso cui possono essere inviati i ricorsi è già immanente nel vigente Regolamento. In proposito, si rammenta che, in fase di avvio dell'operatività dell'ACF era stato consentito, per un periodo di due anni, ai soli investitori che non si avvalevano di procuratori o associazioni di consumatori, di inviare il ricorso e la relativa documentazione attraverso gli ordinari strumenti di posta (<i>cfr. articolo 2, comma 1, della Delibera Consob n. 19783 del 23 novembre 2016</i>). Tale norma transitoria non è</p>

<p><b>1-bis. Per le fasi procedurali previste dai commi 2, 4, 5 e 6 le parti utilizzano esclusivamente la modulistica resa disponibile sul sito <i>web</i> dell'Arbitro e la trasmettono attraverso il medesimo sito.</b></p>	<p>stata ulteriormente prorogata e, pertanto, ha cessato di avere efficacia a partire dal 9 gennaio 2019, con l'effetto che, già allo stato, l'invio del ricorso attraverso sito <i>web</i> non prevede alcuna deroga. L'intervento proposto in tal senso mira pertanto a ribadire un principio già esistente al solo fine di dissipare ogni dubbio al riguardo e disincentivare eventuali pratiche divergenti, pure riscontrate – seppure sporadicamente – anche successivamente al 9 gennaio 2019. Con riferimento alle modalità di presentazione del ricorso, verrà modificato il modulo già esistente al fine di rendere più efficace l'utilizzo dello stesso per la descrizione della controversia, prevedendo un numero massimo di caratteri e diverse sezioni preimpostate da compilare nelle quali inserire gli elementi fondamentali per l'esame del ricorso (natura e tempistica delle operazioni oggetto di contestazione, violazioni contestate, quantificazione del danno). Tale modulo – che rappresenterà l'unico strumento utilizzabile per veicolare i contenuti del ricorso – sarà corredato da specifiche istruzioni operative consultabili su apposita sezione del sito <i>web</i>.</p> <p>Nello specifico, l'introduzione del <b>comma 1-bis</b>, dettata da esigenze di tempestività, ordinato svolgimento ed efficienza delle procedure, mira a ribadire il principio, anch'esso già presente nel vigente Regolamento, secondo cui le fasi del procedimento successive alla presentazione del ricorso, ivi compreso il contraddittorio e lo scambio di documentazione tra le parti, si svolgono esclusivamente tramite il sistema di gestione telematica. Al fine di soddisfare le esigenze sopra indicate, verrà opportunamente modificato il modulo disponibile per l'intermediario per aderire al ricorso, prevedendo un spazio da compilare per presentare le memorie difensive, capace di accogliere un numero massimo di caratteri e con specifiche sezioni preimpostate da valorizzare. Similmente, verranno resi disponibili moduli <i>standard</i> da utilizzare per presentare eventuali memorie nelle ulteriori fasi del ricorso che rappresenteranno, come i</p>
---	---

<p><b>1-ter.</b> Ai fini dell'efficienza ed economicità del procedimento dinanzi all'Arbitro e fermo restando quanto previsto dal comma 4, le parti evitano la produzione di documentazione sovrabbondante, disordinata o inconferente rispetto ai fatti controversi. La produzione di tale documentazione può costituire elemento di valutazione anche ai fini del riconoscimento e della quantificazione del rimborso delle spese di difesa previsto dall'articolo 15, comma 2.</p> <p><b>1-quater.</b> Tutti gli atti e i documenti relativi ai procedimenti svolti dall'Arbitro sono redatti e trasmessi nella lingua italiana.</p> <p>2. La segreteria tecnica, entro sette <b>dieci</b> giorni dalla ricezione, valutata la ricevibilità e la ammissibilità del ricorso, lo trasmette all'intermediario. <b>Ove necessario ai fini di tale valutazione, la segreteria tecnica invita il ricorrente a trasmettere eventuali integrazioni o chiarimenti entro un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il termine di dieci giorni entro il quale la segreteria tecnica, valutata la ricevibilità e la ammissibilità del ricorso, deve trasmetterlo all'intermediario decorre dalla scadenza del termine concesso al ricorrente per la trasmissione di integrazioni o chiarimenti.</b></p> <p><del>3. Ove necessario ai fini della valutazione di cui al comma 2, la segreteria tecnica invita il ricorrente, entro un termine non superiore a sette giorni, a eventuali integrazioni o chiarimenti. Decorso inutilmente il termine</del></p>	<p>precedenti, l'unica modalità attraverso cui sarà possibile veicolare i contenuti degli atti di parte.</p> <p>Con il nuovo <b>comma 1-ter</b> si vieta la produzione di documentazione sovrabbondante, disordinata o inconferente e si prevede che l'eventuale violazione possa essere valutata quale elemento ai fini del riconoscimento e della quantificazione del rimborso delle spese di difesa sostenute dal ricorrente. In tal modo si intende semplificare i flussi documentali al fine di consentire una più efficiente gestione interna dei ricorsi.</p> <p>La nuova previsione del <b>comma 1-quater</b>, in linea con l'articolo 141-<i>quater</i>, lettera <i>h</i>), del d.lgs. n. 206/2005, intende chiarire che la lingua prescelta per lo svolgimento del procedimento dinanzi all'ACF è quella italiana. Di conseguenza le parti sono tenute a redigere e trasmettere tutti gli atti e i documenti nella lingua italiana, provvedendo alla traduzione di quelli originariamente prodotti in una lingua diversa.</p> <p>Le modifiche ai <b>commi 2 e 3</b> mirano a razionalizzare, senza sostanzialmente innovare, il quadro regolamentare esistente relativo allo svolgimento di attività interne, ovvero a omogeneizzarne i contenuti con altre previsioni regolamentari.</p>
---	---

<p>assegnato, e nei <b>Nei</b> casi in cui ritiene il ricorso <b>manifestamente</b> irricevibile o inammissibile, <b>oppure sia decorso inutilmente il termine concesso al ricorrente per la trasmissione di integrazioni o chiarimenti</b>, la segreteria tecnica <del>trasmette il ricorso al Presidente, con una relazione contenente una sintetica descrizione delle relative ragioni</del> <b>ne informa il Presidente</b>. Il <del>Presidente,</del> <b>Se non dichiara</b> la inammissibilità o irricevibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 12, <del>rimette gli atti alla segreteria tecnica per tutti i successivi adempimenti</del> <b>il Presidente dà incarico alla segreteria tecnica di proseguire con l'istruttoria del procedimento.</b></p> <p>4. L'intermediario, <del>nei</del> <b>entro</b> trenta giorni <del>successivi</del> <b>dalla data in cui ha ricevuto il ricezione</b> del ricorso, trasmette all'Arbitro, anche per il tramite di <del>un'associazione di categoria ovvero di</del> <b>un</b> procuratore e con le modalità <b>previste al comma 1-bis</b> <del>rese note sul sito web dell'Arbitro</del>, le proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso. <b>Qualora l'intermediario decida di avvalersi di un'associazione di categoria lo comunica all'Arbitro entro il medesimo termine di trenta giorni. Nei successivi quindici giorni dalla scadenza del predetto termine, l'associazione di categoria provvede a trasmettere le deduzioni e la relativa documentazione all'Arbitro con le modalità previste al comma 1-bis.</b></p> <p>5. Il ricorrente può presentare deduzioni integrative, in risposta alle deduzioni dell'intermediario, entro quindici giorni <del>dal ricevimento delle medesime</del> <b>dalla scadenza dei termini previsti dal precedente comma.</b></p> <p>6. L'intermediario, <b>anche tramite l'associazione di categoria</b>, nei quindici giorni successivi <b>alla scadenza dei termini previsti dal precedente comma</b>, può replicare alle deduzioni integrative del ricorrente.</p> <p>7. <del>La segreteria tecnica, espletati gli adempimenti preliminari previsti dai commi 2 e</del></p>	<p>Le modifiche proposte al <b>comma 4</b> intendono riportare nel testo del Regolamento, rendendola definitiva, la previsione contenuta nell'articolo 2, comma 2, della delibera Consob n. 19783 del 26 novembre 2016 - prorogata fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 1, della delibera Consob n. 20760 del 20 dicembre 2018 – secondo cui <i>“gli intermediari che si avvalgono di un'associazione di categoria provvedono, nei trenta giorni successivi alla ricezione del ricorso, a trasmettere le proprie deduzioni e la relativa documentazione all'associazione che, entro 15 giorni dalla ricezione, le inoltra all'ACF con le modalità rese note sul sito web”</i>.</p> <p>La riformulazione dei <b>commi 5 e 6</b> è resa necessaria dall'esigenza di chiarire che ciascun termine decorre dalla scadenza del precedente e non dal deposito della documentazione. Essa corrisponde al consolidato orientamento assunto al riguardo dal collegio nelle proprie decisioni, non costituendo pertanto un'innovazione rispetto alla modalità di calcolo dei termini utilizzata nell'applicazione del vigente Regolamento.</p> <p>L'intervento di semplificazione sul <b>comma 7</b> si giustifica alla luce dell'implementazione di un</p>
---	--

~~3, cura la formazione del fascicolo, completo degli eventuali atti indicati ai commi 5 e 6, comunica alle parti la data in cui si è completato il fascicolo e redige una relazione per il collegio sui fatti oggetto della controversia. Il fascicolo, contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti nonché le comunicazioni dell'Arbitro, è reso disponibile alle parti medesime attraverso il sito web dell'Arbitro.~~

**La segreteria tecnica cura la formazione del fascicolo contenente la documentazione istruttoria, che è reso disponibile alle parti attraverso il sito *web* dell'Arbitro, e ne comunica alle parti la data di completamento.**

**7-bis. Completato il fascicolo istruttorio, la segreteria tecnica redige una relazione per il collegio sui fatti oggetto della controversia.**

8. Il collegio, ove lo ritenga opportuno, può chiedere, attraverso la segreteria tecnica, che le parti forniscano ulteriori elementi informativi e **documenti** entro un termine perentorio non inferiore a sette giorni. **In tal caso il termine di cui all'articolo 14, comma 1, è prorogato di trenta giorni.**

9. In ogni caso il collegio, quando rileva una causa di nullità contrattuale, invita le parti ai sensi del comma 8 a fornire le proprie osservazioni anche al fine di verificare se, nei casi di nullità che può essere fatta valere solo dall'investitore, questi intenda effettivamente valersene.

**9-bis. Qualora entrambe le parti lo richiedano, anche al fine di trovare un accordo, i termini previsti dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo nonché quello previsto dall'articolo 14, comma 1, sono sospesi per un periodo massimo di novanta giorni. La sospensione può essere richiesta una sola volta nel corso del procedimento.**

sistema informatico che, in buona parte, effettua in automatico le comunicazioni alle parti per la realizzazione del contraddittorio. Ciò rende praticabile uno snellimento della disposizione nel senso di conservare la sola previsione per cui, in generale, la segreteria cura la formazione del fascicolo che è reso disponibile alle parti attraverso il sito *web*.

Il **comma 7-bis** deriva dallo spostamento di identica disposizione già contenuta nel comma 7 del medesimo articolo 11 del vigente Regolamento.

Con le modifiche al **comma 8** si prevede un'ipotesi di proroga del termine di conclusione del procedimento funzionale a concedere al collegio ulteriori 30 giorni, utili a valutare gli esiti di approfondimenti resisi necessari, nell'interesse stesso delle parti, al fine di migliorare la qualità delle risultanze istruttorie disponibili.

Il **comma 9-bis** rappresenta la sostanziale riproposizione - in chiave di ipotesi di sospensione dei termini - della fattispecie di proroga dei termini di conclusione del procedimento di cui all'articolo 14, comma 3, del vigente Regolamento (di cui si propone l'eliminazione; *cfr. infra*). Tale previsione tende a favorire la possibilità per le parti di addivenire ad un'intesa prima e a prescindere da una pronuncia nel merito da parte del collegio, senza che ciò esiga il compimento di

	<p>attività istruttoria e/o decisoria che, ove le parti dovessero raggiungere un accordo, si rivelerebbe inutilmente svolta. La sospensione prevista, anche in considerazione dell'ampiezza del periodo massimo applicabile, può essere richiesta una sola volta.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 12</i> <i>(Irricevibilità e inammissibilità del ricorso)</i></p> <p>1. Il ricorso è irricevibile quando non sono osservate le condizioni previste dall'articolo 10.</p> <p>2. Il ricorso è inammissibile quando:</p> <p>a) non contiene la determinazione della cosa oggetto della domanda e la esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;</p> <p>b) la controversia non rientra nell'ambito di operatività dell'Arbitro, come definito dall'articolo 4-;</p> <p><b>b-bis) l'intermediario non è legittimato passivo nella controversia;</b></p> <p><b>b-ter) la qualifica di intermediario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), non sussiste al momento della presentazione del ricorso.</b></p>	<p>L'introduzione della <b>lettera b-bis)</b> esplicita una fattispecie di inammissibilità, ancorché ovvia, allo stato non tipizzata. L'espressa riconduzione del difetto di legittimazione passiva tra le ipotesi di inammissibilità implica che essa possa essere dichiarata, anche <i>in limine litis</i>, dal Presidente, con i connessi vantaggi in termini di economicità e speditezza del procedimento nonché nell'ottica di consentire al ricorrente di riproporre il ricorso nei confronti dell'effettivo legittimato passivo senza dover attendere la decisione nel merito da parte del collegio.</p> <p>L'introduzione della <b>lettera b-ter)</b> chiarisce che la qualifica di intermediario deve sussistere al momento della presentazione del ricorso e si ritiene opportuna alla luce della posizione assunta dal collegio in relazione a ricorsi formulati nei confronti di soggetti che, prima della presentazione dei ricorsi stessi, avevano perso la predetta qualifica. Tale integrazione è da leggersi in combinazione con il nuovo comma 3-bis dell'articolo 13 (<i>cfr. infra</i>), volto a specificare che, se tale qualifica viene meno nel corso del procedimento, non si determina l'estinzione dello stesso.</p>

<p>3. Salvo che non vi provveda il Presidente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso sono dichiarate dal collegio.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 13</i> <i>(Interruzione ed estinzione del procedimento)</i></p> <p>1. Il procedimento è interrotto quando, sui medesimi fatti oggetto del ricorso, vengono avviate, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale.</p> <p>2. Se la procedura di risoluzione extragiudiziale non definisce la controversia, il procedimento può essere riassunto dal ricorrente entro dodici mesi dalla dichiarazione di interruzione.</p> <p>3. Il procedimento si estingue quando:</p> <p>a) sui medesimi fatti oggetto del ricorso vengono avviati procedimenti arbitrari ovvero procedimenti giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità e o l'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 1-<i>bis</i>, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;</p> <p>b) il ricorrente rinuncia al ricorso con atto espresso-;</p> <p><b>b-bis) l'intermediario, prima della decisione sul ricorso, fornisce documentazione attestante il raggiungimento di un accordo ovvero il pieno soddisfacimento della pretesa del ricorrente.</b></p> <p><b>3-bis. Il procedimento non si estingue nel caso in cui l'intermediario perda tale qualifica come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera h), nel corso del suo svolgimento.</b></p>	<p>L'inserimento della <b>lettera b-bis)</b> è giustificato dalla percentuale di richieste di estinzione del procedimento ricevute nei primi anni di attività, che sono considerate positivamente, in quanto dimostrano che la presentazione del ricorso all'ACF può innescare un processo che conduce le parti a pervenire a una soluzione concordata della controversia. La nuova norma mira, in un'ottica di economia procedimentale, a estendere la possibilità di richiedere l'estinzione anche all'intermediario laddove il ricorrente, pur avendo perso interesse ad ottenere la pronuncia del ricorso, non abbia rinunciato al ricorso con atto espresso ai sensi della precedente lettera <i>b</i>).</p> <p>Il <b>comma 3-bis</b> è stato introdotto per chiarire che la perdita della qualifica di intermediario nel corso del procedimento non ne determina l'estinzione (<i>cf.</i> commento all'articolo 12, comma 2, lettera <i>b-ter</i>).</p>

<p>4. L'interruzione e l'estinzione del procedimento sono dichiarate, <b>anche d'ufficio</b>, dal Presidente <b>o dal collegio</b>.</p>	<p>La modifica al <b>comma 4</b> tende a semplificare le modalità di dichiarazione dell'interruzione e dell'estinzione del procedimento, rendendole dichiarabili anche d'ufficio e anche dal collegio in sede di decisione.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 14 (Termini per la conclusione del procedimento)</i></p> <p>1. Il collegio pronuncia la decisione nel termine di novanta giorni dal completamento del fascicolo <del>ai sensi dell'articolo 11, comma 7.</del></p> <p>2. Il termine può essere prorogato <b>dal Presidente o</b> dal collegio prima della sua scadenza, <del>previa comunicazione alle parti,</del> per un periodo non superiore a novanta giorni, quando lo richieda la particolare complessità o novità delle questioni trattate. <b>La proroga è comunicata alle parti.</b></p> <p>3. <del>Il termine è in ogni caso prorogato, prima della sua scadenza e per un periodo non superiore a novanta giorni, quando ne fanno richiesta entrambe le parti, anche al fine di tentare la conciliazione della controversia.</del></p> <p>4. I commi che precedono si applicano anche agli atti con cui <del>il Presidente dichiara</del> <b>viene dichiarata</b> l'interruzione e l'estinzione del procedimento.</p> <p>5. Il Presidente dichiara la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso nel termine di ventuno giorni dalla presentazione del ricorso ovvero dalla scadenza del termine concesso al ricorrente ai sensi dell'articolo 11, comma <del>3</del> <b>2</b>.</p>	<p>La modifica al <b>comma 2</b> è giustificata dal fatto che la particolare complessità o novità delle questioni trattate può emergere in una fase nell'ambito della quale il collegio non è ancora coinvolto. L'attribuzione del potere di proroga in capo al Presidente consente quindi di intercettare tali fattispecie in tempo utile anche al fine di evitare un doppio passaggio in collegio. Il comma è poi stato riformulato al fine di semplificarne il testo.</p> <p>L'eliminazione del <b>comma 3</b> è giustificata dall'introduzione dell'ipotesi di sospensione di cui all'articolo 11, comma <i>9-bis</i> (<i>cfr.</i> sopra).</p> <p>La modifica al <b>comma 4</b> deriva da esigenze di coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 13, comma 4.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 15 (Decisione)</i></p> <p>1. Il collegio definisce il procedimento con pronuncia motivata, adottata applicando le norme giuridiche che disciplinano la materia e tenendo conto degli atti di carattere generale emanati dalla Consob e dall'AESFEM <b>ovvero</b></p>	<p>La modifica proposta al <b>comma 1</b> si rende necessaria al fine di ricomprendere nel contesto normativo di riferimento anche atti di carattere generale provenienti da Autorità di vigilanza diverse dalla Consob e dall'AESFEM. A titolo</p>

<p><b>da altre Autorità di vigilanza nazionali ed europee</b>, delle linee guida delle associazioni di categoria validate dalla Consob, dei codici di condotta delle associazioni di categoria ai quali l'intermediario aderisce.</p> <p>2. Il collegio accoglie la domanda quando, sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti, ne ritiene sussistenti i fatti costitutivi, tenuto conto che spetta all'intermediario la prova di avere assolto agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli investitori. <b>In caso di accoglimento della domanda il collegio può riconoscere al ricorrente una somma forfettaria, a titolo di rimborso delle eventuali spese di difesa, posta a carico dell'intermediario, valutandone, la spettanza e l'ammontare in relazione alla natura, alla complessità, al valore della controversia, alla misura in cui la domanda è stata accolta nonché al comportamento delle parti nel corso del procedimento.</b></p> <p>3. La decisione di accoglimento, totale o parziale, del ricorso contiene l'indicazione del termine entro il quale l'intermediario deve provvedere alla sua esecuzione. In caso di mancata indicazione del termine l'intermediario si conforma alla decisione entro trenta giorni dalla ricezione della decisione.</p> <p><b>3-bis. La decisione non può essere oggetto di riesame nel merito da parte del collegio.</b></p>	<p>esemplificativo, nell'ambito delle controversie riguardanti prodotti finanziari assicurativi o depositi strutturati potrebbero assumere rilievo atti, quali orientamenti o <i>guidelines</i>, emanati rispettivamente dall'IVASS e dall'EIOPA ovvero dalla Banca d'Italia e dall'EBA.</p> <p>La modifica proposta al <b>comma 2</b> tiene conto del fatto che, pur essendo previsto l'accesso diretto al sistema ACF da parte del ricorrente, in concreto in oltre il 60% dei casi risulta l'assistenza di un procuratore che nella maggior parte dei casi (81%) è rappresentato da un legale. Ciò può trovare spiegazione, tra l'altro, nella rilevanza economica degli interessi coinvolti e nella complessità tecnico-legale che caratterizza molte delle tematiche rappresentate nei ricorsi che a volte possono rendere di fatto necessario, ancorché non obbligatorio, il ricorso all'assistenza di un tecnico. La previsione mira a sterilizzare – ove ragionevole – anche l'esborso che il ricorrente ha dovuto sostenere per ricorrere all'assistenza tecnica, realizzando compiutamente, anche sotto tale profilo, il principio – di cui all'articolo 18 del Regolamento – per cui l'accesso al procedimento dinanzi all'ACF è gratuito per il ricorrente.</p> <p>. .</p> <p>Il <b>comma 3-bis</b> esplicita un principio immanente nell'ambito della disciplina degli ADR al fine di disincentivare inammissibili richieste di riesame, ferma restando la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria ovvero a ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 16 (Esecuzione della decisione)</i></p> <p>1. L'intermediario comunica all'Arbitro gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, entro il termine previsto all'articolo 15, comma 3, <b>attraverso il sito web dell'Arbitro.</b></p>	<p>L'emendamento al <b>comma 1</b> ribadisce il principio per cui, anche dopo l'assunzione della decisione, il canale di comunicazione è rappresentato, in via esclusiva, dal sito <i>web</i>.</p>

2. Quando vi è il sospetto, anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi del comma 1, che l'intermediario non abbia eseguito la decisione, la segreteria invita le parti a fornire chiarimenti nel termine di trenta giorni, chiedendo anche notizie sull'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti a base del ricorso. La segreteria, sulla base delle informazioni e dei documenti acquisiti, ~~redige una apposita relazione per il collegio.~~ **comunica i casi di mancato adempimento al Presidente che procede al loro accertamento, dandone informazione periodica al collegio. Tale accertamento è rinviato di sessanta giorni quando le parti comunicano l'avvio di negoziazioni volte a raggiungere un accordo sull'esecuzione della decisione.**

3. La mancata esecuzione, anche parziale, della decisione da parte dell'intermediario, ~~ove una volta~~ **accertata dal Collegio Presidente, è resa nota mediante pubblicazione di apposita notizia sul sito web dell'Arbitro per una durata di cinque anni. È, altresì, resa nota mediante notizia riportata in evidenza sulla pagina iniziale del sito web dell'intermediario, ove disponibile, per una durata di un anno e mediante pubblicazione e, a cura e spese dell'intermediario inadempiente,** su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, ~~e sulla pagina iniziale del sito web dell'intermediario per una durata di sei mesi.~~ **Tale pubblicazione è effettuata a cura e a spese dell'intermediario inadempiente entro 15 giorni dalla comunicazione dell'accertamento dell'inadempimento utilizzando il format disponibile sul sito web dell'Arbitro e attenendosi alle relative istruzioni operative. L'intermediario comunica all'Arbitro l'avvenuta pubblicazione della mancata esecuzione della decisione attraverso il medesimo sito web. La cancellazione della notizia dal sito web dell'Arbitro è disposta, decorso il predetto termine quinquennale su istanza da parte dell'intermediario. Sul sito**

La modifica proposta al **comma 2** mira a snellire la procedura di accertamento della mancata esecuzione, attribuendo al Presidente il relativo potere, stante la natura di mero accertamento. L'introduzione dell'ultimo periodo è dettata dall'esperienza maturata nei primi anni di operatività dell'ACF, nel corso dei quali si sono registrati casi in cui le parti hanno chiesto di soprassedere alla pubblicazione di alcune decisioni nelle more di negoziazioni sull'esecuzione delle stesse. Tale previsione potrebbe altresì incentivare il raggiungimento di un accordo che, benché successivo alla pronuncia della decisione, risulti comunque soddisfacente per le parti.

La modifica al **comma 3** è giustificata da talune criticità emerse nella prassi applicativa relative alla difformità con cui gli intermediari provvedono agli obblighi di pubblicazione e al monitoraggio dell'avvenuta pubblicazione. Sono state disciplinate, inoltre, le modalità di cancellazione dopo il quinquennio.

<p><i>web</i> dell'Arbitro viene pubblicata anche la notizia dell'eventuale inadempimento dell'intermediario agli obblighi di cui al presente comma. A margine della pubblicazione viene altresì indicato, sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del comma 2, l'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale.</p> <p><b>3-bis. In caso di eventuale adempimento tardivo l'intermediario ne dà notizia all'Arbitro. L'adempimento integrale della decisione, ancorché tardivo, ovvero il raggiungimento di un accordo documentato tra le parti e comunicato all'Arbitro, sono accertati dal Presidente e comportano la rimozione della notizia del mancato adempimento dal sito <i>web</i> dell'Arbitro.</b></p> <p>4. L'intermediario può in ogni momento chiedere alla segreteria tecnica che l'Arbitro pubblichi sul proprio sito <i>web</i> informazioni circa l'avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti a base del ricorso o sul suo esito. <b>Il Presidente dispone in ogni caso la cancellazione della notizia del mancato adempimento qualora il procedimento giurisdizionale decida la controversia in senso diverso dall'Arbitro e favorevole all'intermediario. In questo caso l'Arbitro provvede a pubblicare sul sito <i>web</i> l'estratto di tale decisione.</b></p>	<p>Si propone di introdurre la disciplina dell'adempimento tardivo, come delineata dal <b>comma 3-bis</b>, nella prospettiva di incentivare l'intermediario a eseguire, seppur in un momento successivo alla scadenza del termine, la decisione assunta dall'Arbitro. Per ottenere la rimozione della notizia del mancato adempimento dal sito <i>web</i> dell'Arbitro, l'adempimento deve essere integrale o comunque soddisfacente. Si versa in tale ultima ipotesi quando l'adempimento, seppure parziale, è il frutto di un documentato accordo transattivo tra le parti all'esito del quale il ricorrente dichiara di non avere null'altro a pretendere dall'intermediario.</p> <p>La modifica proposta al <b>comma 4</b> mira a fornire un'informazione completa sull'esito finale del procedimento giurisdizionale che si sia concluso in senso favorevole all'intermediario risultato soccombente dinanzi all'ACF.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 17</i> <i>(Correzione della decisione)</i></p> <p>1. Ciascuna parte, entro trenta giorni dalla ricezione della decisione, può chiederne la correzione <b>esclusivamente</b> per errori materiali. Dell'<b>avvenuta presentazione</b> istanza di correzione viene data comunicazione all'altra parte dalla segreteria tecnica.</p>	<p>Si propongono modifiche al <b>comma 1</b> per meglio chiarire il presupposto che può consentire la correzione materiale della decisione. L'intervento chiarificatore si rende necessario alla luce dell'esperienza maturata nei primi tre anni di operatività dell'ACF nel corso dei quali si è registrata la presentazione</p>

<p>2. La presentazione dell'istanza interrompe il termine per l'adempimento <b>da parte</b> dell'intermediario.</p> <p>3. L'istanza è in via preliminare valutata dal Presidente o, su delega di questo, dal membro del collegio che ha svolto la funzione di relatore con riguardo alla controversia oggetto dell'istanza. Se dall'esame preliminare emerge la manifesta insussistenza dei motivi di correzione, l'istanza è dichiarata inammissibile dal Presidente e la relativa decisione è comunicata alle parti entro venti giorni dalla ricezione dell'istanza. Dalla ricezione della decisione decorre il nuovo termine per l'adempimento dell'intermediario.</p> <p>4. Fuori del caso previsto dal comma 3, il collegio decide con provvedimento comunicato alle parti entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di correzione. Si applica il comma 3, ultimo periodo.</p>	<p>di istanze di correzione che, per la maggior parte, non riguardavano errori materiali, ma si sostanziavano in una richiesta di riesame della controversia.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 18 (Spese del procedimento)</i></p> <p>1. L'accesso al procedimento è gratuito per il ricorrente. Le spese per l'avvio del procedimento sono poste a carico del fondo di cui all'articolo <del>8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive modificazioni, nei limiti di capienza del medesimo</del> <b>32-ter.1 del TUF</b>. Nel caso di temporanea incapienza del predetto fondo, la Consob provvede alla copertura delle spese di <del> cui al comma 1</del> <b>avvio del procedimento</b> con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.</p> <p>2. Le spese indicate al comma 1 ammontano a: a) euro <del>cinquanta</del> <b>cento</b> per le controversie in cui l'importo richiesto non superi euro cinquantamila;</p>	<p>La modifica al <b>comma 1</b> è dettata da necessità di coordinamento normativo, considerato che il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 è stato abrogato dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, con l'effetto che il riferimento all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 deve intendersi effettuato, a decorrere dal 3 gennaio 2018, all'articolo 32-ter.1 del TUF (<i>cf.</i> articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129).</p> <p>Con le modifiche al <b>comma 2</b> vengono raddoppiati gli importi delle spese di avvio dei procedimenti poste a carico del fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del TUF. Gli importi</p>

- b) euro ~~cento~~ **duecento** per le controversie in cui l'importo richiesto sia superiore a euro cinquantamila e fino a euro centomila;
- c) euro ~~duecento~~ **quattrocento** per le controversie in cui l'importo richiesto sia superiore a euro centomila.

**3. Per ciascun ricorso presentato, che sia stato accolto in tutto o in parte** ~~Ove il collegio accolga in tutto o in parte il ricorso,~~ l'intermediario è tenuto a versare la somma di:

- a) euro quattrocento per le controversie in cui non sia riconosciuto alcun importo ovvero l'importo riconosciuto al ricorrente non superi euro cinquantamila;
- b) euro cinquecento per le controversie in cui l'importo riconosciuto al ricorrente sia superiore a euro cinquantamila e fino a euro centomila;
- c) euro seicento per le controversie in cui l'importo riconosciuto al ricorrente sia superiore a euro centomila.

**3-bis. L'intermediario non è tenuto al versamento della predetta somma qualora abbia formulato, prima della presentazione del ricorso, una proposta conciliativa al ricorrente, da questi rifiutata, per un importo pari o superiore a quello riconosciuto dall'Arbitro nella decisione. Il versamento è ridotto della metà qualora una proposta conciliativa connotata dalle predette caratteristiche è stata formulata dall'intermediario al ricorrente dopo la presentazione del ricorso ed è stata da quest'ultimo rifiutata.**

indicati nel vigente comma 2, la cui quantificazione è stata frutto di una stima effettuata in un momento in cui non si disponeva di dati storici, si sono rivelati, alla luce dell'analisi dei costi effettivamente sostenuti dalla Consob nei primi tre anni di attività dell'Arbitro, significativamente sotto stimati, tanto che essi risultano contribuire in maniera molto parziale alla copertura dei costi. L'aumento proposto, che comunque non andrebbe a gravare sui ricorrenti, consente altresì di non aumentare le somme dovute dall'intermediario in caso di soccombenza ai sensi del successivo comma 3.

La modifica al **comma 3** non innova la disciplina già in vigore e ha il solo obiettivo di rendere ancora più chiara la previsione normativa nel senso che il contributo di soccombenza è dovuto per ciascun ricorso anche in caso di riunione di più procedimenti. L'intervento chiarificatore si rende necessario alla luce dell'esperienza maturata dall'ACF nel corso della quale è stato posto il dubbio se, in caso di unica decisione avente ad oggetto più ricorsi riuniti, l'intermediario dovesse corrispondere un unico contributo ovvero più contributi quanti erano i ricorsi, accolti in tutto o in parte, riuniti nell'unica decisione.

Si prevedere al **comma 3-bis** un'ipotesi di esenzione o di riduzione del pagamento del contributo di soccombenza nei casi di documentata volontà da parte dell'intermediario di evitare l'insorgenza della controversia dinanzi all'ACF ovvero di definirla prima della decisione attraverso la formulazione di serie proposte conciliative che, ove accettate dal ricorrente, avrebbero a quest'ultimo assicurato un ristoro pari o superiore a quello riconosciuto nella decisione. Trattassi di ipotesi in cui la soccombenza dell'intermediario appare meramente formale e collegata piuttosto alla scelta del ricorrente di non addivenire a una soluzione bonaria della controversia.

CAPO IV  
DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 19*  
*(Disposizioni finali)*

1. ~~Tutti i~~ I termini previsti **dagli articoli 11, 14, 15, 16 e 17 del** ~~dal~~ presente regolamento sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno.

2. L'Arbitro, entro il 31 marzo di ciascun anno, pubblica una relazione annuale concernente la propria attività nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 141-*quater*, comma 2, del codice del consumo.

3. Con ~~succe~~ **succe** ~~sive~~ **sive** ~~proprie~~ **proprie** delibere la Consob detta disposizioni organizzative e di funzionamento dell'Arbitro.

La modifica proposta al **comma 1** si sostanzia nella mera indicazione specifica dei termini interessati dalla sospensione.